

REGOLAMENTO FONTUR

Disciplina dell'iscrizione e della contribuzione

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, denominato Fontur, istituito con il CCNL AICA, FEDERTURISMO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL, sottoscritto il 2 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni, rivolto ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il CCNL Industria Turistica ovvero i contratti di settori affini che lo prevedono esplicitamente.

Articolo 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione

1. Assumono la qualifica di iscritti del Fondo i lavoratori dipendenti beneficiari ai quali si applicano i CCNL indicati all'Art. 1 del presente Regolamento ed i relativi datori di lavoro. Possono altresì essere iscritti i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni socie del Fondo o dalle relative organizzazioni territoriali.

I Soci del Fondo AICA, FEDERTURISMO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL possono, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dello Statuto del Fondo, consentire l'iscrizione anche di altre categorie di lavoratori del settore turismo.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, è obbligatoria l'iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. E' altresì consentita l'iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

4. Non è consentita l'iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, per i quali trova applicazione la normativa concernente la Qu.A.S.

5. L'iscrizione al Fondo deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro costituiti prima del 15 gennaio 2007, l'iscrizione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2007. La cessazione dei rapporti di lavoro deve essere comunicata al Fondo entro il mese successivo a quello di cessazione.

6. All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a
- quindici euro per i lavoratori assunti a tempo pieno;
- otto euro per i lavoratori assunti a tempo parziale.

7. L'iscrizione al Fondo implica l'integrale accettazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

8. L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi, salvo i casi di prosecuzione volontaria di cui all'Articolo 4;
- c) al compimento del 75° anno di età;
- d) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

Articolo 3 – Contribuzione e decorrenza delle prestazioni

1. Il pagamento dei contributi, entro i termini e con le modalità previsti, costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni.

2. Il contributo annuale dal 1° luglio 2008 è pari a:

- centoventi euro, a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente assunto sia tempo pieno che part-time.

3. Il contributo è pagato al Fondo in un'unica rata annuale anticipata, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per i rapporti di lavoro costituiti dopo il 15 gennaio il contributo relativo alla prima annualità è calcolato pro quota, in ratei mensili, ed è versato unitamente alla quota di iscrizione.

Per i rapporti di lavoro costituiti prima del 15 gennaio 2007, considerata la fase di avvio del Fondo, ed in via del tutto eccezionale, la corresponsione del contributo annuale per l'anno in corso verrà effettuata in due tranches di pari importo, ovvero il 50% entro il 30 giugno 2007 ed il restante 50% entro il 30 settembre 2007; sono dovuti al Fondo gli interessi di mora nella misura del 5% annuo.

4. L'assistenza sanitaria ha validità annuale. In caso di prima iscrizione, il diritto alle prestazioni decorre dal terzo mese successivo a quello di iscrizione e di effettiva contribuzione. Analoga decorrenza sarà applicata in caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione. Il diritto alle prestazioni non può avere, comunque, decorrenza antecedente al 1° luglio 2007.

Articolo 4 – Prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

1. Il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero di cassa integrazione guadagni.

2. Ai fini di cui sopra, dovrà presentare apposita richiesta all'inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l'Azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze ovvero effettuare direttamente il versamento. Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate.

3. I versamenti dei contributi volontari potranno essere effettuati al termine della copertura assicurativa, garantita dall'ultimo versamento dell'Azienda, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni.

4. Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di cassa integrazione guadagni l'Azienda non ha l'obbligo della contribuzione al Fondo Fontur, salvo che l'Azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l'Azienda intenda proseguire volontariamente o per accordo sindacale i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto.

5. Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un'altra Azienda, anch'essa tenuta al versamento a Fontur, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali successivi periodi di sospensione. Il dipendente sarà informato del credito con specifica comunicazione annuale.

6. L'importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo, è pari, per tutti i richiedenti, a 10 euro mensili pro-capite. Conseguentemente, per il periodo coperto dai versamenti volontari individuali, verrà garantito agli interessati il trattamento di assistenza sanitaria previsto dal Fondo.

7. Nel caso di periodi di sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, ecc.), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell'attività.

Nel caso di disoccupazione o di mobilità (L. 223/91), la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza diritto alla relativa indennità, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale è concessa per un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Resta comunque confermato quanto specificato dal comma 3 del presente articolo in relazione alla durata della copertura assicurativa.

8. Nei casi e nei limiti previsti in precedenza, per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore o l'Azienda delegata all'adempimento dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- a. Compilare la richiesta di "prosecuzione volontaria dei versamenti individuali" disponibile on line sul sito del Fondo.
I relativi versamenti possono essere effettuati dall'Azienda – nel caso di accordo sindacale o di scelta del lavoratore – ovvero dal lavoratore, individualmente od unitamente ad altri lavoratori.
- b. Indicare, nel caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di cassa integrazione guadagni, il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in unica soluzione.
- c. Indicare, nel caso di disoccupazione o di mobilità, la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al sistema informatico di calcolare i contributi da versare in unica soluzione.
- d. Effettuare il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell'attività lavorativa, tramite bonifico bancario ovvero altra modalità stabilita dal Fondo.

E' in facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione.

Alle scadenze previste sarà trasmessa al lavoratore la certificazione utile per usufruire della detrazione fiscale prevista dal Modello Unico.

La ricevuta di pagamento potrà essere utilizzata per usufruire delle detrazioni fiscali di legge.

Ogni comunicazione in materia di contribuzione dovrà essere indirizzata al Fondo.

Articolo 5 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle prestazioni

Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, che determini una morosità dell'Azienda, protratta per un periodo superiore ai 3 mesi, determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

Articolo 6 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolamentato si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dalle parti costituenti il Fondo.

Approvato all'unanimità nel Consiglio Direttivo del 31/05/2016